

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMOVANE (Zopiclone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «7,5 compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 028299028 (in base 10);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Imovane» (Zopiclone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 30 maggio 2022

Il dirigente: TROTTA

22A03488

COMITATO INTERMISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DELIBERA 8 marzo 2022.

Approvazione del Piano per la transizione ecologica ai sensi dell'art. 57-bis, comma e) e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Delibera n. 1/2022).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'art. 4, modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, introducendo in particolare l'art. 57-bis;

Visto il succitato art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, con il quale, in particolare:

al comma 1, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per

la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

al comma 2, è previsto che il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, ed è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno;

al comma 3 e 4, è previsto che il CITE approvi il Piano per la transizione ecologica (PTE), al fine di coordinare le politiche in materia di:

a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;

b) mobilità sostenibile;

c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo;

c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;

d) risorse idriche e relative infrastrutture;

e) qualità dell'aria;

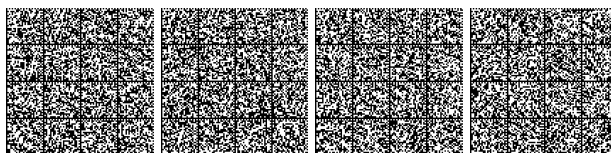
f) economia circolare;

f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile. Il PTE individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le Amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendersi nel termine di venti giorni, e il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei succitati pareri ovvero dall'inutile decorso dei succitati termini;

al comma 4-bis, è previsto che, dopo l'approvazione definitiva del PTE da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del PTE stesso, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate;

al comma 6, è previsto che il CITE monitora l'attuazione del PTE, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;

al comma 7, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE (CTC), composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al sopracitato comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE;



al comma 8, è inoltre previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento, e che le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

al comma 9, è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 2, che:

al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta, e che esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;

al comma 4, prevede che il CITE, svolge, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato;

al comma 5, prevede che, negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR (PC-PNRR) richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, anche il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome partecipa al CITE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 6, comma 3, della stessa legge, in materia di funzionamento dei Comitati interministeriali istituiti per legge;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente, fra l'altro, la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 24, comma 1, lettera c), e comma 2;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in ma-

teria di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», in particolare, l'art. 3, comma 2, nonché le ulteriori disposizioni di cui all'art. 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», ed in particolare l'art. 18 concernente la «Riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE);

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2015, recante «Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 27 luglio 2021, al n. 3060, recante, ai sensi del sopracitato art. 57-bis, comma 8 del decreto legislativo n. 152/2006, il regolamento interno del CITE e, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'istituzione del CTC;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2021 di nomina del Ministro per la transizione ecologica a Segretario del CITE;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, concernente «Linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», emanata ai sensi dell'art. 1, comma 1 del regolamento interno del CIPESS, delibera n. 82 del 28 novembre 2018;

Vista la delibera CITE 28 luglio 2021, n. 1, recante «Approvazione della proposta di Piano per la transizione ecologica, ai sensi dell'art. 57-bis, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

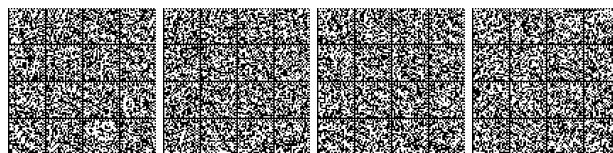
Vista la nota prot. n. 2624 del 2 agosto 2021, con cui il DIPE ha trasmesso la succitata Proposta di piano alle Camere;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti ed in particolare:

il parere della 13ª Commissione permanente del Senato «Parere approvato dalla Commissione sull'atto di Governo n. 297» espresso nel resoconto sommario n. 269 del 30 novembre 2021;

il parere dell'VIII Commissione permanente della Camera «Proposta di piano per la transizione ecologica (atto n. 297)» del 30 novembre 2021;

Vista la nota prot. n. 4317 del 29 luglio 2021, con cui il DIPE ha trasmesso la succitata Proposta di piano alla Conferenza unificata;



Acquisito il parere della Conferenza unificata «Posizione delle regioni e delle province autonome sulla proposta di piano per la transizione ecologica» repertorio atti n. 198/CU del 2 dicembre 2021;

Preso atto che durante le riunioni istruttorie del CTC sull'argomento in esame, tenutesi in data 3 febbraio 2022 e 3 marzo 2022, si è proceduto alla discussione ed alla condivisione delle modifiche e integrazioni alla proposta di PTE formulate dai Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato quanto emerso dall'ampia discussione tenutasi nel corso delle riunioni istruttorie sopra citate, ed in particolare che:

il parere negativo, obbligatorio e non vincolante, reso ai sensi dell'art. 57-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, della Conferenza unificata, riguarda prevalentemente la condivisione della *governance* e non il contenuto tecnico del PTE;

nelle attività dei gruppi di lavoro, previsti ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, concernente il regolamento interno del CITE, si è deciso il coinvolgimento di rappresentanti delle autonomie territoriali;

Vista la nota del capo di Gabinetto del Ministro della transizione ecologica prot. n. 5386 del 7 marzo 2022, recante la proposta di approvazione del PTE a seguito dei succitati pareri delle Commissioni parlamentari competenti, della Conferenza unificata e delle richiamate proposte dei Ministeri interessati ai sensi dell'art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, commi 3 e 4;

Considerato che durante la seduta del CITE dell'8 marzo 2022 è emersa la necessità di:

produrre una relazione sullo stato di attuazione del PTE con cadenza almeno annuale;

procedere con l'attività degli otto gruppi di lavoro nella loro struttura e composizione che sarà oggetto di un atto del Ministro della transizione ecologica;

istituire un gruppo di lavoro interministeriale sui sussidi ambientalmente dannosi;

accogliere le ulteriori modifiche e integrazioni che sono state proposte dal Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Vista la nota del capo di Gabinetto del Ministro della transizione ecologica prot. n. 6836 del 21 marzo 2022, recante il PTE come modificato e integrato sulla base di quanto deliberato dal CITE nella seduta dell'8 marzo 2022;

Su proposta del Ministro della transizione ecologica;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 57-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006, è approvato, con le prescrizioni di cui ai successivi punti 2 e 3, il PTE di cui all'allegato 1 alla presente delibera.

2. Il Ministero della transizione ecologica, anche con il supporto del CTC e di gruppi di lavoro, prepara una relazione annuale sullo stato di attuazione del PTE;

3. Eventuali ulteriori gruppi di lavoro sono istituiti con atto del Ministro della transizione ecologica.

Roma, 8 marzo 2022

Il Presidente: DRAGHI

Il segretario: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 1727

AVVERTENZA:

Si dà notizia che il testo integrale della delibera, comprensivo dell'allegato, è consultabile alla pagina istituzionale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica Presidenza del Consiglio dei ministri ai seguenti link:

<https://www.programmazioneeconomica.gov.it/il-comitato-interministeriale-per-la-transizione-ecologica-cite-ha-approvato-la-delibera-n-1-del-2022/>

<https://www.programmazioneeconomica.gov.it/allegati-non-pubblicati-in-g-u-2/>

22A03536

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 3 giugno 2022.

Modifiche allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11/L del 14 gennaio 2011;

Visto lo statuto dell'Ateneo approvato con d.r. n. 2644 del 19 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 158 del 9 luglio 2012;

Visto lo statuto dell'Ateneo approvato con d.r. n. 2395 del 31 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 13 agosto 2013;

Visto lo statuto dell'Ateneo approvato con d.r. n. 847 del 18 marzo 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2016;

Visto lo statuto dell'Ateneo approvato con d.r. n. 1740 del 15 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 123 del 28 maggio 2019;

Vista la delibera relativa alle modifiche dello statuto di cui al predetto d.r. approvata dal Senato accademico nella seduta del 14 marzo 2022 e inviata al MUR con PEC n. 35711 del 1° aprile 2022;

Vista la nota prot. n. 0007370 del 31 maggio 2022 del MUR con la quale viene comunicata l'assenza di osservazioni al testo inviato;

